

Comune di Canobbio

**REGOLAMENTO COMUNALE
CONCERNENTE LA
VIDEOSORVEGLIANZA SUL
TERRITORIO GIURISDIZIONALE
DEL COMUNE DI CANOBBIO**



REGOLAMENTO CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI CANOBBIO

Art. 1 Basi legali

Basi legali del presente Regolamento sono gli art. 186 e segg. della Legge organica comunale e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 2 Oggetto e scopo

1. Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Canobbio, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali, nonché di monitorare il traffico.
2. Il Municipio emana una specifica Ordinanza d'esecuzione in materia.

Art. 3 Utilizzazione e principi

Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo del territorio, rispettivamente del traffico, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

Art. 4 Responsabilità

Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.

Art. 5 Informazione al pubblico

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

Art. 6 Registrazione

1. Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di Legge. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 5 giorni.
2. Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 7.

Art. 7 Trasmissione dei dati a terzi

1. I dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.

2. E' fatta eccezione per i casi di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune di Canobbio, ove è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative Autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento. E' parimenti fatta eccezione per il caso in cui la trasmissione dei dati personali registrati è necessaria per il perseguimento di reati penali su indicazione o su richiesta delle autorità competenti.
3. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 8 Protezione dei dati

1. Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.
2. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:
Piergiorgio Vassalli

Il Segretario:
Fulvio Lurati